

CONVENZIONE

PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA AI SENSI DEL TESTO COORDINATO
CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
(D.L. vi 22.01.04 N.42, /24.03.06 N.156 E N.157)

Tra l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana – Centro Regionale Progettazione e Restauro, con sede in Palermo C.F. n. 80012000826, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore pro tempore Enza Cilia, nata a Valguarnera Caropepe il 24.06.1954, con sede in Palermo, via dell'Arsenale 52, (d'ora innanzi denominato "CRPR") e l'Università degli Studi di Enna "Kore", Facoltà di Ingegneria e Architettura, "Laboratorio di Restauro dei Beni Architettonici e Culturali", con sede in Enna, cittadella Universitaria snc, C.F. 01094410865, rappresentata dal Prof. Giovanni Tesoriere, nato a Palermo il 10.05.1955, nella qualità di Preside della Facoltà, autorizzato alla stipula del presente atto, (d'ora innanzi denominato "UNIKORE")

Premesso

Che le Regioni anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed ogni attività conoscitiva aventi per oggetto il patrimonio culturale;


Che è interesse di questo CRPR avviare accordi con i suddetti Enti per promuovere ricerche, studi ed ogni altra attività conoscitiva negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della didattica, della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove tecnologie e attività tecnico/scientifiche applicate ai Beni Culturali;

Che il CRPR e la Facoltà di Ingegneria e Architettura, "Laboratorio di Restauro dei Beni Architettonici e Culturali" dell'Università degli Studi di Enna "Kore", responsabile prof.ssa Antonella Versaci, sono interessati ad avviare una collaborazione su molteplici campi di ricerca riguardanti il Patrimonio culturale. L'attività di ricerca considera, in particolare, aspetti legati al rilievo e alla diagnostica, alla rappresentazione della consistenza materica e del degrado dei materiali, alla catalogazione, alla formulazione di proposte tecniche in materia di interventi, anche preventivi e programmati, sul Patrimonio archeologico, architettonico ed urbano, paesaggistico, etno-antropologico, storico, artistico ed iconografico, bibliografico e archivistico;

Che in questo quadro le attività di studio e ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica essendo paritetico l'interesse a ciò sia da parte del CRPR che di UNIKORE;

Che le attività di studio e ricerca proposte da UNIKORE sono perfettamente compatibili con le attribuzioni istituzionalmente intestate al CRPR;

Che i risultati ottenibili, grazie alle iniziative di partenariato, rivestono particolare importanza nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali, anche tenuto conto del difficile contesto storico attuale, in cui la Pubblica Amministrazione soffre di carenza di risorse economiche;



Che le Premesse formano parte sostanziale e integrante dell'Accordo.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 **Oggetto della collaborazione**

Tra il CRPR e la UNIKORE si istituisce un rapporto di reciproca collaborazione che potrà essere attivato attraverso iniziative molteplici inerenti:

- attività didattiche;
- attività di ricerca;
- attività convegnistiche, seminari ed espositive;
- consulenza tecnico-metodologica.

Il CRPR dichiara la propria disponibilità ad offrire ad UNIKORE supporto per l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari con possibilità di accesso alle proprie strutture;

Articolo 2

Sono escluse dalla presente convenzione attività relative allo svolgimento di tirocini formativi post-lauream.

Articolo 3 **Responsabilità tecnico-scientifica**


Il CRPR indica quale proprio Referente e Responsabile della presente Convenzione il Direttore pro tempore o suo delegato; la UNIKORE indica quale proprio Referente e Responsabile della presente Convenzione la prof.ssa Antonella Versaci o suo delegato;

Articolo 4 **Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, il CRPR ed UNIKORE si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e laboratori, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche e quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art.1 saranno svolte con personale di entrambe le parti sia presso le strutture del CRPR che presso le strutture di UNIKORE.

Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.



Articolo 5 **Proprietà intellettuale**

I risultati dettagliati delle ricerche saranno contemporaneamente da considerarsi proprietà del CRPR e di UNIKORE; in particolare, qualora si dovesse pervenire, com'è prevedibile, a risultati meritevoli di essere pubblicati su riviste specializzate e/o presentati a Congressi, sarà menzionato dalle parti il presente rapporto di collaborazione.

Le parti convengono che il regime di utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione che tengano conto dei diritti di riproduzione di beni culturali e di copyright dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della I.S.

Tutti i diritti relativi ai marchi e segni distintivi del CRPR sono e resteranno di esclusiva proprietà della stessa.

Tutti i diritti relativi ai marchi e segni distintivi di UNIKORE sono e resteranno di esclusiva proprietà dello stesso.

La presenza di marchi e segni distintivi di UNIKORE e del CRPR su materiale divulgativo e promozionale sarà di volta in volta concordata tra le parti.

Articolo 6 **Copertura assicurativa**

La UNIKORE garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività di collaborazione scientifica oggetto della presente convenzione.


Il CRPR garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7

Individuazione soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del CRPR così come quello di UNIKORE che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture di UNIKORE e del CRPR, è esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.L.vo n.626/94 e s.m.i.

Al riguardo, i Contraenti concordano che quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze d'Istituto inerenti la valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.L.vo 626/94, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.



Il personale di UNIKORE nonché il personale del CRPR è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8

Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso.

La presente Convenzione ha la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata – previa dettagliata relazione dell'attività svolta - sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione, raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Il CRPR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.L.vo n.196/2003 e s.m.i.

La UNIKORE si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CRPR unicamente per le finalità connesse alla presente Convenzione.

Nello specifico entrambi i contraenti si impegnano a:

- mantenere confidenziale qualsiasi informazione concernente i loro impegni, espressi o espliciti, relativi all'Accordo, salvo quanto strettamente necessario al fine di poter garantire l'organizzazione della missione ed ottenere il supporto logistico ed economico di soggetti pubblici e privati interessati a fornire supporto economico;
- convenire che nessuna tra loro rilascerà alcuna dichiarazione a mezzo stampa o pubblicizzerà, comunicherà e/o diffonderà in alcun modo le condizioni dell'Accordo senza il consenso scritto dell'altro contraente. Quanto sopra non sarà applicato alle comunicazioni riservate fatte da ciascun contraente ai propri legali, contabili e altri consulenti (fermo restando che entrambi i contraenti si impegnano a far sì che questi soggetti si obblighino al rispetto dei doveri di riservatezza di cui al presente punto), né alle comunicazioni effettuate per motivi previsti dalla legge;
- obbligarsi vicendevolmente al vincolo di segretezza e confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni dell'Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge imponga un obbligo di comunicazione o quelle che fossero già di pubblico dominio al momento di stipulazione



Articolo 10 Oneri finanziari

Alle funzioni ed ai compiti derivanti dagli accordi di cui all'art.1 della presente convenzione quadro il CRPR provvede nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale; allo stesso modo UNIKORE non è gravata da ulteriori obblighi finanziari specifici.

Articolo 11 Controversie

Il CRPR e la UNIKORE concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dell'atto stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. italiano.

Articolo 12

Domicilio e comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa all'Accordo dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata,

Quanto a UNIKORE:

a mezzo lettera raccomandata A/R, presso la sede della Facoltà di Ingegneria e Architettura, con sede in Enna, cittadella Universitaria - all'attenzione del Preside;

Quanto al CRPR:

a mezzo lettera raccomandata A/R, presso la sede situata in Palazzo Montalbo - Via dell'Arsenale, 52 - 90142 Palermo, - all'attenzione del Direttore.

Eventuali modifiche ai predetti domicili per essere opponibili dovranno essere comunicate ai sensi del presente Accordo.

Articolo 13 Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.


(data) Palermo 17.06.2015

PER IL CRPR
Il Direttore pro tempore



Enza Cilia

Cilia

PER UNIKORE
Il Preside pro tempore,
della Facoltà di Ingegneria e Architettura

Giovanni Tesoriere